

Strade - agrarie - strade vicinali - strada vicinale nata ex collatione privatorum agrorum - comunione tra i proprietari dei fondi latistanti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 10/04/1990

Successione nella titolarità del diritto di proprietà dei fondi - permanenza del diritto di transito iure domini - estinzione del diritto per non uso - esclusione.

Nell'ipotesi di strada vicinale agraria privata formata ex collatione privatorum agrorum dai proprietari dei fondi latistanti, si costituisce una comunio fra tutti i titolari del diritto di proprietà via via succedutisi in quei fondi al cui servizio la strada è stata costituita, determinandosi un vincolo di accessorietà di natura permanente comune a tutti i fondi conferenti che non viene meno a causa della successione nella titolarità nel diritto di proprietà del fondo o di una parte di esso, di guisa che ciascun proprietario, anche se di un diritto frazionato rispetto all'intero fondo conferente, conserva la titolarità del diritto di transito iure domini sulla strada comune, ne' tale diritto può estinguersi per il semplice non uso da parte del suo titolare. (V 2596/80, mass n 406342).

Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2995 del 10/04/1990